

bilità di far produrre degli effetti alla nostra decisione.

In conclusione, credo, quindi, anche a nome del relatore, onorevole Dameri, che la sollecitazione fatta dall'onorevole Cola non richieda, allo stato, salvo diversa opinione della Camera, un rinvio alla Giunta.

SERGIO COLA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Vorrei fare solo una velocissima precisazione. Mi risulta, oltre tutto, che in questo processo Frasca sia stato assolto e rimangano solamente altri capi d'imputazione, a seguito di appello pedissequo proposto da lui stesso. La precisazione che volevo fare, avendo preso visione dell'articolo 416-*bis*, così come riformulato, riguarda due problemi e non solo il primo che ho prospettato e che secondo me è pregiudiziale nella maniera più assoluta insisto su questo argomento. Voglio dire che tale articolo è entrato in vigore con la legge 13 settembre 1982, n. 646, ma la parte specifica che è contestata è entrata in vigore addirittura in un momento successivo. E la parte specifica dell'articolo 416-*bis*, comma 3, è questa: « ovvero, al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ». Sa, onorevole Saraceni, quando è entrata in vigore questa parte dell'articolo 416-*bis*? È entrata in vigore con il decreto-legge 8 giugno 1992, e quindi questa ipotesi delittuosa è punibile dal 1992; noi stiamo parlando di comportamenti molto, molto precedenti. Quindi, la mia sollecitazione era diretta anche a censurare il comportamento dell'autorità giudiziaria, che ha formulato il capo d'imputazione e ha investito la Camera, a mio modo di vedere, inutilmente. Queste sono le osservazioni che io ripropongo e che non c'entrano nella maniera più assoluta con il merito.

LUIGI SARACENI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Le do la parola per un'esigenza di *par condicio*. Ha facoltà di parlare.

LUIGI SARACENI. Ripeto che, secondo me, sono rilievi irrilevanti, scusate il bisticcio. Mi pare, però, che il collega Cola abbia detto una cosa molto rilevante e cioè che l'onorevole Frasca sarebbe stato assolto da questa imputazione. Se questo fosse vero, noi non potremmo andare oltre né nel dibattito né nella votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, mi permetta di interromperla. Io sono stato testimone in questo processo. È stato assolto in primo grado, ma c'è un'impugnazione del procuratore generale.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Signor Presidente, un'ulteriore notizia. Il procedimento è unico, anche per i fatti riferibili al periodo in cui era alla Camera. Per la parte preponderante, riferibile al periodo in cui l'onorevole Frasca era senatore, il Senato ha già stabilito la sindacabilità. Quindi la nostra discussione non cambierebbe i termini della questione, anche se venisse accolta la richiesta in esame.

In conclusione, ribadisco che a mio avviso non è opportuno riportare la decisione in Giunta. L'Assemblea può determinarsi per l'una o l'altra soluzione.

PRESIDENTE. Ci sono richieste di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, signor Presidente, chiediamo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ricordo che il termine regolamentare di preavviso decorre dalle 15,20, e pertanto dalle 15,40 sarà possibile procedere alla votazione.

#### Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge:  
Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Giovanni Panunzio, da Quartu Sant'Elena (Cagliari), chiede:

la piena attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, recante il divieto di associazioni segrete, con particolare riferimento alla massoneria (*n. 688 — alla I Commissione*);

Alfonso D'Orazio, da Roma, chiede:

un provvedimento legislativo per eliminare a favore degli studenti gli oneri per la reiscrizione all'università dopo un periodo di abbandono e, in generale, per la realizzazione del diritto allo studio degli studenti meritevoli e privi di mezzi (*n. 689 — alla VII Commissione*);

Francesco Buemi, da Paternò (Catania), espone:

la necessità di assicurare parità di trattamento ai medici fiscali iscritti nelle liste dell'INPS rispetto ai medici incaricati dalle aziende sanitarie locali (*n. 690 — alla XI Commissione*);

Bruno Lo Chiatto, da Grottaminarda (Avellino) chiede:

un provvedimento legislativo volto a semplificare i ricorsi in materia tributaria e a ridurre i costi per il cittadino (*n. 691 — alla II Commissione*);

Aldo Coppola, da Genova, espone:

la necessità di provvedimenti urgenti per assicurare il diritto allo studio dei giovani privi di mezzi (*n. 692 — alla VII Commissione*).

#### Modifica del calendario dei lavori e calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 16-24 novembre 1998.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea.

MAURO MICHIELON, *Segretario*, legge:

A seguito della odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, è stata stabilita la seguente articolazione dei lavori dell'Assemblea per l'esame dei documenti di bilancio:

*Giovedì 12 (ore 15-22), venerdì 13 (ore 9-13; 14-21) e sabato 14 novembre (ore 9-13):*

Discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge: C. 5267 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; C. 5188 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001; C. 5266-bis — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999).

*Lunedì 16 novembre (ore 14-21):*

Seguito dell'esame del disegno di legge C. 5267 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

*Da martedì 17 a venerdì 20 novembre (ore 9-13, 14-17 e 17,30-21,30), sabato 21 novembre (ore 9-16), lunedì 23 novembre (ore 11-14 e 15-21,30), martedì 24 novembre (ore 9-13 e 14-22):*

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge C. 5267 — Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Seguito dell'esame e votazione degli articoli del disegno di legge C. 5188 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge C. 5266-*bis* — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);

Esame e votazione della nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;

Votazione finale del disegno di legge C. 5188 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001.

Nella medesima riunione è stato altresì fissato il termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 5267, 5188 e 5266-*bis* per giovedì 12 novembre, alle ore 18. Le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali dovranno pervenire entro le ore 16 di mercoledì 11 novembre.

Si è altresì provveduto, a norma dell'articolo 119, comma 7, del regolamento, all'organizzazione dei tempi di esame dei provvedimenti, in relazione alla quale a Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto all'unanimità, in analogia con quanto disposto dall'articolo 24, comma 7, del regolamento, di prevedere l'attribuzione ai gruppi di opposizione di una quota del tempo disponibile superiore a quella assegnata ai gruppi appartenenti alla maggioranza.

Per la discussione congiunta sulle linee generali del disegno di legge collegato, del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, il tempo complessivamente disponibile, pari a circa 22 ore, è ripartito nel seguente modo:

interventi a titolo personale: 1 ora;

Governo: 1 ora;

relatori per la maggioranza: 1 ora e 20 minuti;

relatori di minoranza: 2 ore.

Il tempo riservato ai relatori di minoranza sarà ripartito fra di essi per metà in misura uguale e per metà in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi di appartenenza.

PRESIDENTE. Avverto che l'organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge collegato, di bilancio e finanziaria, nonché della nota di variazione, sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### *(Votazione del Doc. IV-ter, n. 59-A)*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del Doc. IV-ter, n. 59-A.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione la proposta della Giunta di deliberare nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al Doc. IV-ter, n. 59-A, non concernono opinioni espresse dall'onorevole Frasca nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata (5237) (ore 15,41).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei

giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

Ricordo che nella seduta del 2 novembre si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendo il relatore rinunciato alla replica.

**(Esame degli articoli — A.C. 5237)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 (*vedi l'allegato A — A.C. 5237 sezione 1*) nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 5237 sezione 2*).

Avverto che gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A — A.C. 5237 sezione 3*).

Avverto altresì che è stato presentato un emendamento riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A — A.C. sezione 4*).

Do lettura del parere della V Commissione (Bilancio):

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, in quanto non strettamente attinente alla materia del decreto-legge, che concerne la disciplina della nomina dei giudici onorari da destinare alle sezioni stralcio, l'articolo aggiuntivo Borrometi 2.01, che concerne la disciplina di atti compiuti da procuratori legali in violazione delle norme sulla competenza territoriale vigenti prima dell'approvazione della legge n. 27 del 1997.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e all'articolo unico del disegno di legge di conversione, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Signor Presidente, desidero segnalare che l'onorevole Parrelli ha preannunciato di ritirare i suoi emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

ELIO VITO. Li facciamo nostri, signor Presidente.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4 della Commissione.

Segnalo poi che la Commissione stessa, con parere difforme del relatore — al riguardo interverrò successivamente —, ha deciso di ritirare il suo emendamento 1.5.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento Dis. 1.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Carotti, qual è il parere sui due emendamenti presentati dall'onorevole Parrelli che sono stati fatti propri dal gruppo di forza Italia?

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Il parere della Commissione è contrario, ma sempre con il dissenso del relatore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è concorde con quello del relatore. C'è un problema che riguarda, appunto, l'emendamento Parrelli 1.1 che è stato fatto proprio dal gruppo di forza Italia e per quanto riguarda l'emendamento 1.5 che precedentemente era della Commissione...

PRESIDENTE. Anche l'emendamento 1.5 della Commissione è fatto proprio dal gruppo di forza Italia?

LUIGI VITALI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo non mi risultava.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Su questi due emendamenti il parere del Governo è nettamente contrario, ma vorrei illustrarlo per la eccezionalità del provvedimento che stiamo esaminando. In sintesi, l'emendamento 1.5 della Commissione riprendeva almeno nella sua prima parte l'emendamento 1.1 dell'onorevole Parrelli, e, nella seconda parte, proponeva una ulteriore incompatibilità, appunto, per i notai rispetto all'attività successiva. Quindi, la motivazione che la particolare natura della funzione notarile, fortemente connotata in senso pubblicistico, le conferisce una caratterizzazione neutra tale da non richiedere l'applicazione ai notai degli istituti della incompatibilità o ineleggibilità fondati su valutazioni aprioristiche di carattere astratto bensì esclusivamente di quelli dell'astensione o ricusazione che poggiano su una valutazione concreta della specifica fattispecie.

Non si ravvisano, quindi, reali motivi per imporre un'incompatibilità su base distrettuale per i notai anche in considerazione dell'obbligo di astensione previsto dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto in esame.

Si sottolinea poi, e questo è l'aspetto rilevante che sottopongo all'attenzione di tutti i gruppi, che l'eventuale approvazione di tale emendamento rischia di inficiare in misura rilevante la possibilità di reclutamento dei notai e quindi le finalità stesse del provvedimento. Data, quindi, la caratteristica di urgenza e di essenzialità che ha questo provvedimento anche in funzione dell'« approvazione » del giudice unico, richiamo l'attenzione di tutti i gruppi sull'esigenza di votare contro questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere sull'emendamento Parrelli 1.1?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'emendamento Parrelli è ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento è poi stato ritirato, ma è stato fatto proprio dal gruppo di forza Italia.

GIOVANNI MARINO. Presidente, vorrei precisare, ai fini di un chiarimento, che noi abbiamo fatto proprio soltanto l'emendamento Parrelli 1.1, mentre gli altri no.

PRESIDENTE. È quello che sto chiedendo. Dunque il parere è contrario. L'emendamento Parrelli 1.2 non è stato fatto proprio dal suo gruppo?

GIOVANNI MARINO. No! È ritirato.

PRESIDENTE. E l'emendamento 1.5 della Commissione?

LUIGI VITALI. Signor Presidente, si sta creando una confusione...

PRESIDENTE. Sì, questo l'ho constatato.

LUIGI VITALI. ...perché si stanno ripetendo, con numeri diversi, gli stessi emendamenti. Quindi, o prendiamo come riferimento il testo degli emendamenti presentato dai parlamentari o prendiamo quello della Commissione, altrimenti non ci intendiamo. Dunque, se il riferimento è al primo, abbiamo fatto nostro l'emendamento Parrelli 1.1; invece, se prendiamo in esame gli emendamenti presentati dalla Commissione, facciamo nostro anche l'emendamento 1.5.

In conclusione, facciamo nostri l'emendamento Parrelli 1.1 e l'emendamento della Commissione 1.5.

PRESIDENTE. Va bene. Su questi emendamenti il Governo ha espresso parere contrario.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.  
Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.  
Intervengo per far presente, signor Presidente, che anche il mio gruppo fa propri gli emendamenti Parrelli 1.1 e 1.2 e l'emendamento della Commissione 1.5.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 1.4.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 1.4, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Colleghi, ho comunicato alla Conferenza dei capigruppo — spero che i presidenti di gruppo ve l'abbiano detto — che, in attesa di cambiare sistema di votazione, saranno richiamati all'ordine i colleghi che votano per altri, i quali saranno poi espulsi dall'aula.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	371
<i>Votanti</i> .....	370
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	186
<i>Hanno votato sì</i> .....	334
<i>Hanno votato no</i> ..	36).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Parrelli 1.1, fatto proprio dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO CAROTTI, *Relatore*. Vorrei chiarire la posizione del relatore in relazione all'articolo 1.1 fatto proprio dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale e sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

Il chiarimento diviene doveroso perché l'emendamento 1.1 è stato poi sostanzialmente assorbito e fatto proprio dalla Commissione con il parere favorevole del relatore. Oggi, quindi, per doverosa correttezza nel rendere ragione del fatto che la Commissione ha ritenuto di ritirare il proprio emendamento e, comunque, di esprimere parere contrario rispetto all'emendamento 1.1, mi sento obbligato a dare qualche chiarimento sulla posizione da me assunta nel corso dei lavori del Comitato dei nove per la I Commissione.

In realtà, comprendo le perplessità del Governo e comprendo, altresì, la necessità che la riforma sulle sezioni stralcio vada comunque ad essere operativa perché altrimenti si incepperebbe tutto il sistema a decorrere dal 2 giugno 1999. Mi rendo altresì conto che è stato approvato un emendamento, a firma dell'onorevole Parrelli, che pone la posizione dei notai in una fascia residuale sotto il profilo della loro possibilità di nomina solo se e in quanto non venga assorbito l'intero numero delle mille unità da parte degli esercenti la professione forense e da parte di coloro che hanno cariche universitarie. Però, il mio parere personale è che gli altri emendamenti che comunque hanno corredato il lavoro della Commissione, che hanno sostanzialmente rimosso l'incompatibilità assoluta per la categoria forense, che hanno ampliato anche la platea di coloro che possono legittimamente aspirare alla nomina di giudice onorario aggregato, attraverso l'ampliamento della fascia d'età che va dalla pensione di vecchiaia o di anzianità al momento in cui invece il professionista intende effettuare la domanda per esser nominato giudice onorario aggregato, pongano l'esigenza di ritenere che il ricorso alla fascia notarile sia estremamente ridotto.

Ciò tranquillizza anche sotto il profilo della possibilità di ricoprire i ruoli, per usare un termine banalizzante. Ma l'argomento di principio al quale non ritengo di potermi sottrarre, tanto che mi asterrò (in quanto relatore: il gruppo naturalmente potrà decidere secondo la sua consueta autonomia) nasce dalla perplessità che era stata segnalata anche dal Comitato per la legislazione. Al punto 5 delle osservazioni quest'ultimo sottolineava la difficoltà di ricondurre a logica e ragionevolezza la diversità di trattamento che avrebbe la categoria forense rispetto a coloro che esercitano invece l'attività notarile.

Tutto ciò poteva essere risolto solamente in due modi: o rimuovendo le cause di incompatibilità per la categoria forense, oppure — ed io avevo scelto questa seconda strada — prevedendo una incompatibilità territoriale per i notai che intendessero accedere alla nomina di giudice onorario. In tal modo mi sembrava di aver risposto non soltanto ad un'esigenza autorevolmente sollevata, ma anche ad una mia personale visione del problema nella sua interezza.

Laddove, obiettivamente, si dovesse ritenere che in realtà l'incompetenza territoriale è molto più penalizzante per la categoria forense, che, con la modifica che apportiamo in sede di conversione in legge, è fatta oggetto di un'incompatibilità esclusivamente nell'ambito distrettuale della corte d'appello — che nel 99 per cento dei casi significa incompatibilità regionale — si deve però sottolineare che per i notai sarebbe di gran lunga meno penalizzante, perché il distretto notarile è più limitato in quanto all'interno della stessa provincia o della stessa regione ve ne è un numero considerevole.

Tutte queste considerazioni, pur nel rispetto delle osservazioni del Governo, e soprattutto tenendo conto degli obblighi di coerenza che ho verso me stesso avendo sostenuto questo emendamento in sede di Comitato dei nove — tanto da presentarlo come primo firmatario alla Commissione, che all'epoca aveva condiviso le mie osservazioni — mi obbligano a rendere

ragione all'Assemblea dei motivi del mio dissenso e quindi di anticipare il mio voto di astensione su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

**ROBERTO MANZIONE.** Intervengo molto brevemente per ribadire che già in sede di prima valutazione nell'ambito del Comitato per la legislazione avevo rilevato come, avuto riguardo all'ampliamento per i notai dell'accesso ai GOA (giudici onorari aggregati) ci fosse una lettura, come dire, parziale e non condivisibile.

Nel testo — invito i colleghi a rileggere la relazione di accompagnamento al provvedimento — si dice che « non si è ritenuto di prevedere per i notai cause di incompatibilità collegate al territorio nel cui ambito la sede dell'attività, per una serie di ragioni legate sia alla natura delle funzioni notarili sia al fatto che si tratta di una particolare categoria di professionisti dotati di specifica preparazione, serietà ed affidabilità, e selezionati mediante concorso per l'esercizio di una pubblica funzione caratterizzata da imparzialità e terzietà ».

La specificazione che accompagnava il provvedimento in esame determina in negativo una lettura sfavorevole nei confronti di altre categorie. Non mi sento di esprimere, in maniera assoluta nonché considerando le esigenze rappresentate dal sottosegretario — e di questo mi assumo tutta la responsabilità — una prognosi di affidabilità preconcepita nei confronti di alcuno che poi diventi una prognosi di inaffidabilità complessiva riverberandosi sulle altre categorie interessate che sono, lo sappiamo, gli avvocati ed i docenti universitari.

In questa logica, condivido l'emendamento che è stato fatto proprio dai gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — ma che aveva la prestigiosa firma del collega Parrelli, che come sempre riesce a cogliere certe sfumature che creano un *vulnus*, un discrimine per alcune categorie — pur essendo consapevole che in questo

modo il gruppo si esprime in dissenso dal Governo; ciò vale però a tener fede ad una mia precisa convinzione personale. Dichiaro, pertanto, il mio voto favorevole all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, non è del tutto casuale che il collega Parrelli abbia ritirato il suo emendamento. Tutti conosciamo il valore del collega e l'attenzione con cui segue i lavori della Commissione giustizia, nonché la validità dei contributi che egli offre al lavoro comune. La ragione è presto detta e pregherei il collega Manzione e tutti coloro che mi stanno ascoltando di valutare l'eccezionalità del provvedimento al nostro esame, con il quale aggrediamo la causa congiunturale della crisi della giustizia civile nel paese: se rinunciassimo a questo provvedimento o comunque lo rendessimo poco efficace, coopereremmo al perpetuarsi di una gravissima crisi della giustizia civile italiana e quindi della giustizia del quotidiano, quella per la gente comune, della quale non si parla sui giornali.

Ecco il motivo per cui ho sottolineato l'eccezionalità della nostra decisione e perchè giustifico l'iniziativa del collega Parrelli, che ringrazio per aver posto un problema reale, il quale di fronte alla gravità della situazione, non ha esitato a ritirare la sua proposta.

Desidero altresì sottolineare che il principio che andiamo ad introdurre in relazione alla figura notarile è un principio eccezionale, fortemente limitato nel tempo strettamente indirizzato alla soluzione di un problema di eccezionale rilevanza sociale e politica.

È stato opportunamente ricordato, e giova che io lo ribadisca a nome dei democratici di sinistra, che il ricorso alla figura notarile è stato previsto nel disegno di legge come ipotesi residuale, nel senso che, se un numero sufficiente di avvocati chiederà di far parte delle sezioni stralcio,

questa ipotesi sarà del tutto limitata se non inesistente.

In forza di questa considerazione e dell'eccezionalità del provvedimento, che a più riprese ho sottolineato, invito i colleghi a votare contro l'emendamento Parrelli, fatto proprio dall'onorevole Becchetti, e preannuncio il voto contrario dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

**PAOLO BECCHETTI.** Signor Presidente, devo esprimere alcune brevi considerazioni per spiegare il mio voto in parziale dissenso dalla scelta dei colleghi che rappresentano il gruppo di forza Italia in Commissione in quest'aula, che ha fatto proprio l'emendamento Parrelli 1.1.

Le ragioni per cui mi asterrò dal votare a favore o contro questo emendamento attendono al fatto che è sottesa ad esso, così come al provvedimento in generale, una specie di *legitima suspicione* presupposta *ex ante*, cioè che l'avvocato o il notaio incaricati di fare il giudice ordinario aggregato siano soggetti che, esercitando nel proprio distretto, si trovino in una situazione di possibile conflitto di interessi.

Sono convinto, e credo che la mia posizione rispecchi quella del gruppo a cui appartengo, che la soluzione del problema passi attraverso l'arruolamento per concorso di un numero cospicuo di nuovi magistrati, 2 o 3 mila, quanti ne servono, perchè il problema della giurisdizione è serio.

Mi rendo conto che la filosofia del provvedimento è quella di tamponare per un periodo breve una situazione di difficoltà, soprattutto nella giurisdizione civile, tuttavia non posso votare a favore di questo emendamento se che si presuppone che il notaio o l'avvocato, qualora esercitino le funzioni del giudice ordinario nel proprio distretto, siano soggetti a pressioni, mentre non lo sarebbe qualsiasi

altro soggetto, anche il magistrato stesso che magari da vent'anni vive nel distretto nel quale esercita la funzione giurisdizionale.

È un'ipotesi che respingo, soprattutto per la carica di ipocrisia che contiene: in un mondo nel quale esistono studi professionali in cui avvocati, magistrati, commercialisti e altri liberi professionisti si associano nei modi consentiti dalla legge, con espansioni in Europa e in tutto il mondo, appare ridicolo immaginare che l'avvocato che esercita a Roma, se si reca a Frosinone a svolgere il ruolo di giudice onorario lì è imparziale, mentre a Roma è parziale. Ritengo l'incompatibilità inaccettabile per i notai che sono soggetti istituiti in funzione di terzietà, proprio per la legge istitutiva.

Per queste ragioni, mi asterrò dal voto su questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casetti. Lei interviene a titolo personale?

**FABRIZIO CESETTI.** Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** Ha pertanto facoltà di parlare per due minuti.

**FABRIZIO CESETTI.** Avevo sottoscritto l'emendamento Parrelli 1.1, oggi ritirato. Le ragioni addotte contro questo emendamento mi inducono a votare con rammarico in dissenso dal gruppo.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla materia perché credo che non si possa giustificare il tutto con la eccezionalità e l'urgenza dei provvedimenti. La mancata approvazione di questo emendamento sarebbe in contraddizione con quelli che sono i principi di una « giustizia giusta », chiara e che sia esercitata il più possibile da magistrati veri.

Capisco la necessità di reperire giudici aggregati, giudici onorari; tuttavia, mi pongo il seguente quesito: siamo sicuri che il non prevedere l'incompatibilità territoriale per i notai vada a vantaggio dell'immagine della giustizia? Non pensate che un cittadino, che si ritrova quel notaio —

giudice in un suo processo, non sceglierà quello studio notarile per redigere un atto?

Questa immagine che noi diamo della giustizia non procura danni irreparabili nel nostro paese?

Non si può allora giustificare il tutto con l'eccezionalità di un provvedimento. Noi ci dobbiamo preoccupare anche dei requisiti dell'imparzialità del giudice nonché dell'immagine della giustizia. Allora, questo non è un discorso di discriminazione tra le varie categorie! Ritengo giusta, giustissima, l'incompatibilità territoriale per gli avvocati, ma è altrettanto giusto che vi sia per i notai. Quindi, non vale nemmeno la considerazione della residualità, nel senso che ai notai si farà ricorso soltanto se gli avvocati non presenteranno un numero di domande sufficienti. Non mi interessa; mi interessa il principio che in un tribunale di quel distretto non venga lesa l'immagine di un giudice che dovrebbe essere al di sopra delle parti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni di contrarietà a questo emendamento espresse dal Governo, a mio avviso, non sono assolutamente valide. Rilevo, innanzitutto, la stranezza del fatto che in Commissione si fosse già espresso un parere favorevole su questo emendamento, tanto è vero che era stato ridisegnato in una forma ancora più completa, mentre oggi, all'ultimo momento, vi è stato un ripensamento per cui si ritiene di non doverlo più sostenere.

Come è stato rilevato dal relatore onorevole Carotti ...

**PRESIDENTE.** Onorevole Santori, la richiamo all'ordine per la prima volta.

Onorevole Mancuso, la prego di prendere posto.

Proseguia pure, onorevole Marino.

**GIOVANNI MARINO.** Stavo dicendo che il relatore aveva rilevato che l'aver

ridotto o limitato l'incompatibilità degli avvocati, che prima era assoluta ed ora è solo territoriale, e l'aver abbassato il limite per gli avvocati a ricoprire il ruolo di giudici onorari aggregati, non può che comportare l'ampliamento della platea dei GOA. Questo è un dato positivo che il Governo dovrebbe considerare. Il Governo si ostina, invece, ancora oggi ad opporsi alle previsioni di qualsiasi incompatibilità per i notai con il pretesto che si tratta di una situazione di emergenza a cui bisogna fare comunque fronte. Diversamente i notai non avrebbero la possibilità e non riterrebbero utile ricorrere al giudice ordinario aggregato. Questi sono motivi assolutamente insufficienti perché le incompatibilità sono previste per garantire al cittadino l'imparzialità assoluta dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Non ci sono soggetti che debbono essere considerati insospettabili. Vi è quindi la necessità assoluta che venga approvato questo emendamento che il gruppo di alleanza nazionale ha fatto proprio, per ristabilire un minimo di credibilità nelle funzioni dei giudici onorari aggregati, soprattutto quando questi vengono scelti fra i notai. Né può essere accettabile quello che abbiamo letto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, cui ha fatto riferimento l'onorevole Manzione: è un'affermazione incredibile ed assurda che respingiamo, che è offensiva per gli altri soggetti che possono essere chiamati a ricoprire l'ufficio di giudice onorario aggregato. L'eccezionalità non può giustificare la disparità di trattamento e comunque l'introduzione di un sospetto di imparzialità nell'esercizio della giurisdizione civile, perché le sezioni stralcio non debbono partire in qualsiasi modo, cioè non debbono partire senza tener conto delle esigenze fondamentali per rasserenare il cittadino che deve essere giudicato da questi giudici.

Infine, vi prego di tener presente che il Comitato per la legislazione, che è stato creato appositamente e che pure deve avere una qualche considerazione, ha già avanzato un rilievo molto preciso che noi abbiamo il dovere di fare nostro. Al punto

5) del parere del Comitato per la legislazione « si segnala l'opportunità di eliminare le disparità di trattamento tra le diverse categorie interessate alla nomina a giudice onorario aggregato (avvocati, docenti, notai), sia sotto il profilo delle incompatibilità di funzioni e del dovere di astensione, sia sotto il profilo dei limiti di età ». Mi pare che questi siano motivi più che sufficienti per invitare i colleghi ad approvare questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia! Onorevole collega, torni al suo posto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Signor Presidente, anche la lega nord per l'indipendenza della Padania voterà a favore...

**PRESIDENTE.** Onorevole Errigo, la richiamo all'ordine.

**PIERLUIGI COPERCINI...** di questo emendamento. Nella totale nebbia in cui si sta procedendo per il reclutamento di questi giudici onorari aggregati, ci pare che questo emendamento ponga dei limiti a questo reclutamento forzato ed indiscriminato e a nostro avviso è intellettualmente serio ed onesto.

Ben altri sono i metodi che noi nel tempo abbiamo qui esposto per risolvere i gravi problemi della giustizia in generale e quelli del contenzioso, specialmente civile, arretrato. Ricordiamoci che il quorum di mille giudici onorari aggregati è largamente insufficiente, mentre tutte le fonti qui dentro dicevano che ne occorrevano per lo meno 2.500-3.000.

Nella direzione quindi di aiutare a risolvere i problemi, pur essendo complessivamente convinti che le sezioni stralcio non riusciranno a risolvere un bel nulla, voteremo a favore dell'emendamento Parrelli 1.1 e dei seguenti fatti propri dai gruppi dell'opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

**LUIGI VITALI.** Voglio subito chiarire che il nostro atteggiamento, che ha fatto sì che l'emendamento Parrelli diventasse nostro, non è assolutamente un atteggiamento contro qualcuno, tanto meno contro i notai, né è un atteggiamento ostruzionistico, contrario a risolvere un problema ormai annoso nel quale versa la nostra giustizia. Tuttavia non possiamo essere inseguiti quotidianamente dai problemi. Il problema della giustizia civile e penale va risolto in maniera strutturale, con serietà, con un programma, con coerenza e con decisione. Mi rivolgo al collega Bonito perché ci deve dare atto che in Commissione noi siamo stati sempre portatori di contributi positivi affinché questi problemi fossero risolti. L'abbiamo fatto a proposito dei giudici di pace, della competenza penale dei giudici di pace, del provvedimento sulla depenalizzazione che da oltre un anno giace al Senato e non ci è ritornato. È in questa maniera, non creando due pesi e due misure, che si dà ai cittadini il segnale che c'è la volontà seria di risolvere i problemi. Non ho capito la ragione per la quale gli avvocati devono essere sottoposti ad un regime di incompatibilità ed i notai no. Non sono sicuro che non approvare questo emendamento possa risolvere il problema e non invece aggravarlo, facendo in modo che gli avvocati che finora hanno presentato domanda si sentano offesi per il loro contributo e quindi rinuncino all'incarico, creando una situazione di maggiore caos.

Non dobbiamo risolvere a qualunque costo il problema, lo dobbiamo risolvere in maniera seria e coerente. Non è possibile prevedere l'incompatibilità per gli avvocati e non per i notai, che, come diceva giustamente il relatore onorevole Carotti, sarebbero meno danneggiati, in quanto il distretto o il circondario nel quale esercitano la professione gli avvocati

è molto più ampio dei distretti notarili; per i notai quindi il sacrificio sarebbe veramente risibile.

È questo comunque solo un contributo alla soluzione del problema, perché personalmente sono contrario a che l'amministrazione della giustizia venga affidata a magistrati onorari, siano essi avvocati, notai, dottori in legge, cancellieri o professori universitari.

La giustizia deve essere amministrata dai giudici e quindi il Governo ed il Parlamento si devono far carico di adeguare gli organici e di creare un sistema defrattivo non soltanto per quanto riguarda la giustizia penale ma soprattutto nei confronti della giustizia civile. È quindi con senso di responsabilità che abbiamo fatto nostro l'emendamento in esame ed al senso di responsabilità dell'Assemblea ci rivolgiamo affinché l'emendamento sia approvato (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Leone, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

**ANTONIO LEONE.** Signor presidente, viene oggi alla luce quanto il nostro gruppo ha già sottolineato nel corso dell'iter del provvedimento concernente i giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio. Che sia un fallimento è sotto gli occhi di tutti perché, mentre si chiedeva l'aggregazione di mille giudici sono giunte soltanto 389 domande. Evidentemente l'impostazione data dal Governo con il decreto legge si è rivelata fallimentare, in quanto con 20 miliardi stanziati non si poteva pretendere che gli avvocati, o chi per essi, andassero a sedersi nei banchi della giustizia per amministrare la giustizia stessa. Ciò non significa però, che ci si debba necessariamente accodare all'emendamento presentato dall'onorevole Parrelli e fatto proprio dal collega Vitali e da altri deputati di forza Italia. Se il fine è quello di risolvere alcuni problemi della giustizia, nella più

completa fiducia nei confronti di coloro ai quali si chiede un aiuto (mi riferisco ai notai ed anche agli avvocati), approvando questo emendamento evidentemente tale finalità non viene raggiunta. Infatti, in base a questo emendamento i notai verrebbero esclusi dagli uffici giudiziari compresi nel proprio distretto, ed è impossibile che abbiano interesse a svolgere la funzione di giudice onorario aggregato al di fuori del distretto stesso; si porrà così nel nulla quel che si sta tentando di fare. Il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento in esame è nettamente contrario perché si sta verificando quanto abbiamo detto non solo nelle competenti Commissioni ma anche in quest'aula. Per tale motivo, è necessario dare fiducia a chi, in un momento di difficoltà quale è questo vuole dare un contributo a risolvere i problemi della giustizia. Con l'emendamento in esame non si darebbe questa possibilità.

Alla luce di tali considerazioni, in dissenso dal mio gruppo, preannuncio la mia astensione.

**PRESIDENTE.** Desidero informare i colleghi che l'emendamento Parrelli 1.1 corrisponde al primo comma dell'emendamento della Commissione 1.5, mentre l'emendamento Parrelli 1.2 corrisponde nella sostanza al secondo comma dell'emendamento della Commissione. Per evitare equivoci, se i colleghi concordano, li porrei in votazione congiuntamente, fatto salvo il coordinamento finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

**ENNIO PARRELLI.** Signor presidente, onorevoli colleghi, purtroppo scontiamo l'eredità della precedente gestione del Ministero e il mancato dibattito sulla giustizia civile che per anni ho invocato inutilmente. È vero che la relazione valorizzava in modo laudativo la funzione notarile, ma con la modifica, introdotta dalla Commissione, del comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge si crea una preferenza assoluta per gli avvocati e, in modo estremamente residuale, per i notai.

Questo spiega perché ho ritirato il mio emendamento 1.1, che faceva un'affermazione di principio in mancanza d'altro, ma nel momento in cui la posizione notarile è estremamente residuale non c'è più ragione di insistere su un principio meramente astratto. Ciò anche perché il senso del concreto mi spinge a ricordare in primo luogo a me stesso, ma poi a tutti, che per decenni gli avvocati hanno esercitato le funzioni di pretori onorari nello stesso ufficio in cui facevano, appunto, gli avvocati. Questa possibilità l'abbiamo fatta cessare, ma tale principio non può non essere ricompreso e spingerci a considerare il problema dell'urgenza immediata, che è quello che sottopongo all'attenzione di tutti, onorevole Copercini. Ci sono cause « ibernate » da sette od otto anni ed allora, ad un certo punto, quando gli avvocati non vorranno esercitare il privilegio assoluto che hanno ottenuto, se residueranno 50, 100 o 150 posti, si eliminino questi arretrati. Non è più possibile, infatti, tener fermo quel gruppo di cause civili. Non è giusto pensare che in questo modo si vulneri un principio, corretto in astratto, ma che viene temperato e calato nel concreto con l'emendamento a cui mi sono richiamato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Parrelli 1.1 e sul comma 1 dell'emendamento 1.5 della Commissione, fatti propri dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Collegli, ognuno voti per sé!

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	391
<i>Votanti</i> .....	374
<i>Astenuti</i> .....	17
<i>Maggioranza</i> .....	188
<i>Hanno votato sì</i> .....	173
<i>Hanno votato no</i> .....	201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Parrelli 1.2 e del comma 2 dell'emendamento 1.5 della Commissione.

ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è la reiterazione di quanto già stabilito al comma 11 dell'articolo 1 del decreto (per questo è stato reiterato). Non ha senso, quindi, parlo in votazione, perché quella disposizione c'è già. Questa è la ragione per cui l'ho ritirato. Anche Omero ogni tanto sonnecchiava; io ho sonnecchiato in quell'occasione, poi mi sono svegliato e l'ho ritirato.

PRESIDENTE. I colleghi sono d'accordo?

GIOVANNI MARINO. Non l'abbiamo fatto nostro.

PRESIDENTE. L'ha fatto proprio l'onorevole Benedetti Valentini. Si è sbagliato? Colleghi, nominate un gruppo di coordinamento, così capiamo.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Rinuncio a farlo nostro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul comma 2 dell'emendamento 1.5 della Commissione, fatto proprio dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	365
<i>Votanti</i> .....	361
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	181
<i>Hanno votato sì</i> .....	154
<i>Hanno votato no</i> ..	207).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Dis. 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	391
<i>Votanti</i> .....	370
<i>Astenuti</i> .....	21
<i>Maggioranza</i> .....	186
<i>Hanno votato sì</i> .....	365
<i>Hanno votato no</i> ..	5).

***(Esame degli ordini del giorno  
— A.C. 5237)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato *(vedi l'allegato A — A.C. 5237 sezione 5)*.

Qual è il parere del Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Parrelli n. 9/5237/1.

PRESIDENTE. Onorevole Parrelli, insiste per la votazione?

ENNIO PARRELLI. No, Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno presentato.

***(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 5237)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Colleghi, vi informo che risultano distribuiti a tutti i deputati circa mille tesserini sostitutivi che non sono mai stati riconsegnati. Prego pertanto i colleghi di lasciarli a fine seduta nella postazione di voto o di consegnarli ai commessi, perché qualcuno ne ha tre o quattro, e non sono necessari.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, nel dichiarare la nostra soddisfazione per l'andamento dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame annuncio il voto favorevole del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo sullo stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo di forza Italia sul provvedimento in esame: è un voto contrario politico, fortemente critico nei confronti dell'atteggiamento della maggioranza e del Governo nel momento in cui devono essere affrontati gli annosi, imponenti problemi della giustizia. In questa legislatura, ci siamo abituati ai provvedimenti tampone, che intervengono *a posteriori* su emergenze prevedibili, che di volta in volta scoppiano nella gestione quotidiana della giustizia.

Dobbiamo invece riguadagnare la fiducia della collettività nei confronti dell'amministrazione della giustizia e, con tutto il rispetto per i magistrati onorari, siano essi giudici di pace o aggregati, quella fiducia si riconquista soltanto attraverso il giudice previsto dalla Costituzione e dalla legge quale unico garante dell'imparzialità ed unico titolare della funzione giurisdizionale. Fino a quando nel nostro paese avremo figure di giudici onorari, che sono lontane da quelle dei giudici istituzionalmente deputati all'amministrazione della giustizia, non avremo raggiunto un elevato grado di civiltà nell'amministrazione della giustizia e saremo quindi sempre più lontani dai parametri europei e della civiltà occidentale in genere. Per questo motivo, dichiariamo il nostro voto contrario sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, pur non condividendo il provvedimento nel suo complesso, ci rendiamo conto che si tratta di un decreto-legge che serve a colmare lacune che si sono determinate proprio rispetto ai provvedimenti sui giudici onorari aggregati. In questa logica, nella consapevolezza che dall'11 novembre, cioè da domani, le sezioni stralcio diventeranno operative, pur con qualche perplessità, dichiaro il voto favorevole del gruppo dell'UDR sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Copercini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI COPERCINI. Signor Presidente, desidero motivare quanto d'altronde si poteva già evincere dalla mia precedente dichiarazione: il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania voterà contro il provvedimento in esame. Desidero in proposito fornire qualche dato statistico, perché spesso i numeri rendono meglio l'idea rispetto a tante parole: la durata delle cause civili alla fine del 1984, epoca in cui è entrata in vigore la legge di modificazione delle competenze sia in sede civile sia in sede penale, era aumentata rispetto alla durata media del decennio 1952-1961 del 35 per cento dinanzi ai conciliatori, nonostante l'afflusso delle cause fosse diminuito di oltre sei volte, e dell'82,4 per cento dinanzi alle preture, ai tribunali e alle corti di appello. La durata si è ulteriormente allungata negli ultimi due anni per quasi tutti i procedimenti civili e penali.

Nel 1995, la definizione di un procedimento civile ha richiesto, rispetto al triennio 1981-1984, un tempo triplo, attestandosi su oltre 800 giorni dinanzi al giudice onorario, ed un tempo superiore del 31 per cento dinanzi ai pretori, raggiungendo quasi 600 giorni. Si tratta di tempi di definizione che eccedono di gran lunga quello ragionevole stabilito dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la cui disapplicazione ha esposto più volte l'Italia a condanne da parte della Corte europea.

L'ultima riforma, quella del giudice unico, che noi riconosciamo essere impegnativa, ma anche supponente, ha disposto una profonda revisione dell'ordinamento processuale civile e penale: è stato infatti soppresso l'ufficio del pretore, con devoluzione della relativa competenza in materia civile al tribunale. L'abolizione delle procure presso le preture circondariali può comportare il recupero alla magistratura giudicante per lo meno di una parte di oltre 700 pubblici ministeri previsti nell'organico di quelle stesse procure, anche se, ripeto, questo recupero non potrà avvenire integralmente.

Comunque, in base agli indici di smaltimento, si può ipotizzare la necessità di un aumento — ed è una proposta che noi abbiamo avanzato a più riprese — di oltre 2.300 unità dell'attuale organico dei magistrati addetti agli uffici giudiziari e ciò al solo fine di fronteggiare l'entità dell'afflusso di cause civili e penali registrato in questi ultimi tempi, indipendentemente dal problema del contenimento del pesante arretrato entro limiti ragionevoli.

Con la legge 22 luglio 1997, n. 276 si intendeva affrontare questo problema istituendo presso i tribunali le sezioni stralcio, composte da giudici onorari aggregati, che si sarebbero aggiunti ai giudici ordinari, con il compito di definire le cause instaurate con il vecchio rito pendenti davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995, purché non riservate al collegio dall'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario.

Tornando ai dati statistici, che sono quelli più interessanti, alla data del 30 aprile 1995, le cause civili pendenti in primo grado erano oltre 2 milioni 900 mila e a dicembre del 1995 erano aumentate a 3 milioni 140 mila: una crescita di quasi 28.400 cause al mese. Prendendo per buone queste cifre, si può altresì prendere per buono quanto ha affermato il ministro nella relazione su questo provvedimento circa l'ulteriore crescita del contenzioso attuale, che non può essere supportato dai nuovi metodi che andiamo ad introdurre. Ci sembra chiaro, quindi, che l'istituzione dei giudici aggregati risolverà solo in parte e probabilmente in

maniera non rilevante il problema delle pendenze, dalle quali dipende la durata eccessiva dei procedimenti. Ci sembra opportuno rimarcare che, per risolvere la crisi della giustizia, occorrono ben altri provvedimenti, di tutt'altro genere. Come ho già detto, abbiamo calcolato che per la risoluzione degli arretrati occorrerebbe un numero minimo di oltre 3 mila giudici aggregati nelle sezioni stralcio, proprio per avere risultati credibili soprattutto per il cittadino, che si aspetta una giustizia in genere, e in questo caso civile, celere, trattandosi di una giustizia che è pressante, invadente nella vita di tutti i giorni di tutti noi.

Questo provvedimento riapre i termini del reclutamento dei giudici ordinari, mitigando quell'aura di scoraggiamento che da tempo incombeva sui civilisti e che aveva fatto gridare — e noi lo avevamo già anticipato — al rischio del fallimento dell'intera riforma, anche se si può rimarcare qualche aspetto positivo. Però, le iniziative devono essere coordinate. In effetti, bisogna notare come tutti i provvedimenti del cosiddetto « pacchetto Flick » hanno subito in questi ultimi tempi dei pericolosi slittamenti. Abbiamo fissato all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio, nonostante questo clamoroso insuccesso del primo reclutamento. Ricordiamo le cifre, che sono sempre significative: solo 257 giudici, anziché i mille previsti, avevano aderito. Poi sono state fatte altre 116 nomine nei primi giorni di ottobre e siamo arrivati a 373.

Adesso abbiamo riaperto un reclutamento forzato, come si faceva nei porti quando si dovevano reclutare le ciurme delle navi che avrebbero dovuto attraversare l'oceano: è un sistema del genere. Sono poi arrivate, in ritardo, altre 93 domande vecchie.

**PRESIDENTE.** Deve concludere, onorevole Copercini.

**PIERLUIGI COPERCINI.** Poiché avrei voluto approfondire l'argomento, Presidente, le chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenogra-

fico della seduta odierna di considerazioni integrative di questa dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente, onorevole Copercini.

**PIERLUIGI COPERCINI.** In conclusione, Presidente, il nostro giudizio contrario è basato su una serie di elementi che noi non avremmo voluto vedere inseriti nel testo: la nomina è stata estesa anche ai notai (mentre noi eravamo fondamentalmente contrari); per gli avvocati è stata abolita l'incompatibilità con la professione forense, contrariamente alla nostra opinione; è stata abolita l'incompatibilità per i docenti universitari con l'esercizio delle attività didattiche ed accademiche (anche in questo caso eravamo contrari).

Annuncio conseguentemente il voto contrario del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, permangono in questa fase del dibattito tutte le critiche di fondo da noi già formulate nel corso della discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328. Confermiamo pertanto il nostro giudizio negativo, per tre ordini di motivi.

Innanzitutto è contestabile, secondo noi, il costante ricorso alla magistratura onoraria per risolvere i gravi problemi della giustizia, con i pericoli che tutto ciò comporta. Poco fa l'onorevole Parrelli ha fatto riferimento ad una serie di casi di impiego della magistratura onoraria, i quali non possono che confermarci nella giustezza della nostra posizione. Non possiamo persistere nel perpetuare un sistema che ha arrecato tanti danni.

Abbiamo contestato anche l'ampliamento ai notai del novero delle categorie

tra le quali nominare i giudici onorari aggregati, considerando in particolare la mancanza di preparazione specifica dei notai per un efficace esercizio della funzione propria del giudice nella giurisdizione civile (preparazione richiesta, invece, per gli avvocati, per i quali si prevede addirittura un lungo esercizio professionale nel settore civile).

In terzo luogo abbiamo contestato l'eliminazione dell'incompatibilità assoluta di esercizio della funzione forense per gli avvocati chiamati a ricoprire l'ufficio di giudice onorario aggregato.

Oggi, con la bocciatura degli emendamenti, abbiamo constatato che si vuole ancora considerare i notai davvero come una categoria privilegiata: per essi non è stata prevista alcuna incompatibilità.

È il momento di parlare chiaro, signor Presidente, onorevoli colleghi: la gente vuole garanzie di imparzialità assoluta. O si è giudici o avvocati o notai: non si può essere contemporaneamente giudice ed avvocato o giudice e notaio. Questo deve essere assolutamente chiaro.

Abbiamo dunque contestato tutti i criteri e le scelte alla base del decreto-legge in esame. È fallito anche il tentativo di introdurre qualche correzione attraverso gli emendamenti.

Poiché non si segnala alcun mutamento di rotta, la nostra opposizione alla conversione del decreto-legge si esprimerà attraverso il voto contrario del gruppo di alleanza nazionale.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armando Veneto. Ne ha facoltà.

**ARMANDO VENETO.** Signor Presidente, il gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo voterà a favore del disegno di legge di conversione n. 5237.

La normativa che ci accingiamo a licenziare è il risultato necessario della disciplina contenuta nella legge n. 276 del 1997, nata con uno scopo preciso e dichiarato: eliminare un insopportabile carico di arretrato nei giudizi civili. Bisogna allora tener conto di una sorta di